



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (Legge sui tributi doganali, LTDo)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 101, 127 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

¹ La presente legge disciplina l'obbligo doganale e la determinazione dei tributi doganali.

² La legge del ...³ sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) è applicabile, sempre che la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

Art. 2 Autorità competente

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.

Capitolo 2: Riscossione dei tributi doganali

Sezione 1: Obbligo doganale

Art. 3 Principi

¹ Le merci importate o esportate sono soggette all'obbligo doganale.

¹ RS 101
² FF ...
³ RS ...

² Esse sono imposte secondo la presente legge, la LE-UDSC⁴, la legge del 9 ottobre 1986⁵ sulla tariffa delle dogane e i relativi trattati internazionali.

Art. 4 Merci in franchigia di dazio

¹ Sono esenti da dazio:

- a. le merci che nella legge del 9 ottobre 1986⁶ sulla tariffa delle dogane o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
- b. le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio in base alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF);
- c. le merci in libera pratica esportate nel territorio doganale estero e reimportate intatte o modificate a causa di un difetto riscontrato all'atto della loro trasformazione (merci svizzere di ritorno);
- d. le merci importate in libera pratica e che per motivi giuridici o economici sono riesportate intatte entro tre anni oppure sono riesportate modificate, a destinazione dello speditore nel territorio doganale estero, a causa di un difetto riscontrato all'atto della loro trasformazione nel territorio doganale (merci estere di ritorno).

² Il Consiglio federale può prevedere che le merci estere di ritorno destinate a essere distrutte nel territorio doganale siano interamente o parzialmente esenti da dazio. Esso disciplina la procedura di restituzione dei tributi doganali già versati.

Art. 5 Franchigia doganale

¹ Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:

- a. le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
- b. i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
- c. le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
- d. le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
- e. i veicoli per persone con disabilità;
- f. le merci impiegate per l'insegnamento o la ricerca;
- g. gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;

⁴ RS ...

⁵ RS **632.10**

⁶ RS **632.10**

- h. gli studi e le opere di artisti con residenza stabile in Svizzera che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
- i. le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
- j. i modelli e i campioni di merci;
- k. gli imballaggi indigeni;
- l. il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte per una franchigia doganale. Esso può prevedere la concessione della franchigia doganale mediante restituzione.

Art. 6 Merci del traffico turistico

¹ Il Consiglio federale può dichiarare interamente o parzialmente esenti da dazio le merci che il viaggiatore porta con sé attraverso il confine doganale o che acquista all'arrivo dall'estero in un negozio in zona franca di tasse in Svizzera e che non sono destinate al commercio.

² Esso può stabilire aliquote forfetarie applicabili a più generi di tributi o a diverse merci nonché limiti di quantità e di valore.

Art. 7 Prodotti agricoli

¹ Per i prodotti agricoli soggetti a un contingente doganale secondo la legge del 9 ottobre 1986⁷ sulla tariffa delle dogane importati nel periodo libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato, la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale deve essere pagata posticipatamente.

² Il Consiglio federale può prevedere che le merci vengano computate su parti liberate dei contingenti doganali.

Art. 8 Merci del traffico nella zona di confine

¹ Sono merci del traffico nella zona di confine le seguenti merci importate o esportate:

- a. merci del traffico rurale di confine;
- b. merci del traffico di mercato.

² La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km (zona parallela). Sono fatte salve le divergenze secondo trattati internazionali.

⁷ RS 632.10

³ Il Consiglio federale può estendere la zona di confine in caso di condizioni locali particolari.

Sezione 2: Base di calcolo del dazio

Art. 9 Calcolo del dazio

¹ L'importo del dazio è calcolato secondo il genere, la quantità e la natura delle merci nonché le aliquote di dazio e le basi di calcolo in vigore:

- a. al momento dell'attivazione della dichiarazione delle merci, se questa è stata trasmessa per via elettronica;
- b. al momento dell'accettazione della dichiarazione delle merci da parte dell'UDSC, se questa è stata trasmessa in un'altra forma consentita dall'UDSC.

² Nei seguenti casi le merci possono essere imposte all'aliquota più elevata applicabile al loro genere:

- a. la dichiarazione delle merci contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci; oppure
- b. le merci non sono state dichiarate.

³ Se merci soggette ad aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base alla quantità complessiva e all'aliquota di dazio applicabile alla merce soggetta all'aliquota più elevata.

Art. 10 Informazioni in materia di tariffa e di origine

¹ Su richiesta scritta, l'UDSC rilascia informazioni sulla classificazione tariffale e sull'origine preferenziale delle merci.

² L'informazione è pubblica; sono fatte salve disposizioni contrarie secondo la presente legge o altri atti normativi.

Sezione 3: Obbligazione doganale e tributi doganali

Art. 11 Obbligazione doganale

L'obbligazione doganale è l'impegno di pagare i dazi all'importazione e i dazi all'esportazione (tributi doganali) determinati dall'UDSC.

Art. 12 Debitore doganale

È debitore doganale il debitore fiscale secondo l'articolo 21 LE-UDSC⁸.

Capitolo 3: Disposizioni penali**Art. 13** Perseguimento penale

¹ Le infrazioni doganali e le inosservanze di prescrizioni d'ordine secondo la presente legge sono perseguite e giudicate secondo la LE-UDSC⁹ e la legge federale del 22 marzo 1974¹⁰ sul diritto penale amministrativo.

² L'UDSC è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

Art. 14 Infrazioni doganali

Sono considerate infrazioni doganali:

- a. la frode doganale;
- b. la messa in pericolo del dazio;
- c. l'infrazione dei divieti;
- d. la ricettazione doganale;
- e. la distrazione del pegno doganale.

Art. 15 Frode doganale

¹ È punito con una multa fino al quintuplo dei tributi doganali frodati chiunque, intenzionalmente:

- a. omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutti o parte dei tributi doganali; oppure
- b. procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito.

² In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

³ In caso di circostanze aggravanti e se i tributi doganali frodati sono particolarmente elevati, il massimo della multa comminata secondo il capoverso 1 è raddoppiato. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

⁴ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dei tributi doganali frodati.

⁵ Se non possono essere determinati esattamente, i tributi doganali frodati sono stimati nell'ambito del procedimento amministrativo.

⁸ RS ...

⁹ RS ...

¹⁰ RS **313.0**

Art. 16 Messa in pericolo del dazio

In caso di decisione a favore della variante 1 dell'articolo 133 LE-UDSC:

¹ È punito con una multa fino al quintuplo dei tributi doganali messi in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.

² In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dei tributi doganali messi in pericolo.

⁴ Se non possono essere determinati esattamente, i tributi doganali messi in pericolo sono stimati nell'ambito del procedimento amministrativo.

In caso di decisione a favore della variante 2 dell'articolo 133 LE-UDSC:

Il capoverso 3 deve essere stralciato.

Art. 17 Infrazione dei divieti

¹ È punito con una multa fino al triplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente:

- a. omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, contravviene a un divieto o a una limitazione per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure ne compromette l'esecuzione; oppure
- b. ottiene indebitamente un'autorizzazione per sé o per un'altra persona.

² In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al valore delle merci.

⁴ Il valore delle merci corrisponde al prezzo applicato sul mercato interno al momento in cui è scoperta l'infrazione.

⁵ In caso di infrazione dei divieti devono essere pagati i tributi doganali che sarebbero riscossi in occasione di un'importazione o di un'esportazione autorizzata. Se le merci devono essere respinte o distrutte, non vengono riscossi tributi.

Art. 18 Ricettazione doganale

È punito con la pena comminata per l'antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio merci soggette a dazio o vietate di cui egli sa o deve supporre che sono state sottratte all'obbligo doganale oppure importate in violazione di un divieto o di una limitazione.

Art. 19 Distrazione del pegno doganale

¹ È punito con una multa fino al quintuplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente:

- a. distrugge una merce o una cosa sequestrata come pegno doganale dall'UDSC e lasciata in suo possesso; oppure
- b. ne dispone senza il consenso dell'UDSC.

² Il valore delle merci corrisponde al prezzo applicato sul mercato interno al momento del sequestro.

Art. 20 Tentativo

Il tentativo d'infrazione doganale è punibile.

Art. 21 Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti:

- a. il fatto di ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione doganale;
- b. il fatto di commettere infrazioni doganali per mestiere o abitualmente.

Art. 22 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

In caso di decisione a favore della variante 1 dell'articolo 133 LE-UDSC:

¹ È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza volontaria, contravviene:

- a. a una prescrizione applicabile dall'UDSC, se la sua inosservanza è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione; oppure
- b. a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

² L'inosservanza di un ordine verbale dei collaboratori dell'UDSC o di un ordine impartito mediante segnali o cartelli è punita con una multa fino a 2000 franchi. L'ordine non deve necessariamente comminare la pena prevista dalla presente disposizione.

In caso di decisione a favore della variante 2 dell'articolo 133 LE-UDSC:

Nel capoverso 1 «... o per negligenza volontaria...» deve essere stralciato.

Art. 23 Prescrizione dell'azione penale

La prescrizione dell'azione penale secondo l'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo si applica a tutte le infrazioni doganali.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 2005¹² sulle dogane è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 2005¹³ sulle dogane. Esse sono trattate dall'ufficio competente dell'UDSC.

² Le autorizzazioni rilasciate e gli accordi conclusi secondo le disposizioni della legge sulle dogane e validi al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono applicabili fino alla loro scadenza, ma per due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla LE-UDSC¹⁴.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹¹ RS 313.0

¹² RU 2006 2197, 2007 1411 2895, 2008 5463, 2009 361, 2011 981 1743 5891, 2013 231, 2016 2429, 2018 3161

¹³ RU 2006 2197, 2007 1411 2895, 2008 5463, 2009 361, 2011 981 1743 5891, 2013 231, 2016 2429, 2018 3161

¹⁴ RS ...

